APPROFONDIMENTO CIVILE

Quando il risparmio diventa reato: il caso del marito 'tirchio' e la condanna per violenza privata

Data pubblicazione: 05/02/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

In un'epoca in cui il caro bollette spinge molte famiglie a ingegnarsi per ridurre i consumi, **c'è chi ha portato il concetto di risparmio energetico ad un livello... giuridicamente rilevante**. È il caso di un uomo pugliese, che, nel tentativo di limitare le spese domestiche, ha trasformato la propria abitazione in una sorta di rifugio termico, con rigide regole di austerità: ***riscaldamento spento anche nei giorni più gelidi, infissi sigillati con lo scotch per bloccare gli spifferi ed un uso centellinato dell'acqua***. Tuttavia, questo "*piano di contenimento dei costi*" è sfociato in un procedimento penale, culminato con una condanna a suo carico.

IL PROFILO GIURIDICO DELLA VICENDA

La questione, che a prima vista potrebbe sembrare una semplice divergenza domestica su come gestire le spese, ha assunto rilievo penale sotto due distinti profili: quello della violenza privata (art. 610 c.p.), nonché quello dell'inosservanza degli obblighi di mantenimento (art. 570 c.p.).

L'articolo 610 del codice penale punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualcosa. In questo caso, secondo la ricostruzione dell'accusa, **l'uomo avrebbe imposto alla moglie condizioni di vita tali da costringerla a tollerare ambienti inospitali e privazioni ingiustificate**. L'assenza di riscaldamento, sommata alla limitazione dell'acqua per l'igiene personale, avrebbe creato una situazione di disagio forzato, traducendosi in una condotta penalmente rilevante.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Unitamente alla violenza privata, **all'uomo è stato contestata l'inosservanza degli obblighi di mantenimento del coniuge**. L'articolo 570 c.p. sanziona chiunque, facendo mancare i mezzi di sussistenza alla famiglia, non provveda agli obblighi di assistenza materiale. Non garantire condizioni dignitose di vita alla propria moglie, impedendole di riscaldarsi o di accedere all'acqua in maniera adeguata, ha quindi configurato anche questa violazione.

LA DECISIONE DEL GIP DEL TRIBUNALE DI BARI

Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto fondate le accuse e ha emesso un decreto penale di condanna[1] con una sanzione di 450 euro nei confronti del marito, riconoscendo una forma di responsabilità penale nel suo comportamento, nonostante, probabilmente, di fatto, diretto non a maltrattare la moglie, bensì semplicemente a ridurre i costi delle bollette.

RISPARMIO SÌ, MA CON BUON SENSO (E NEL RISPETTO DELLA LEGGE)

Fino a che punto può spingersi un coniuge nell'adottare misure di risparmio senza ledere i diritti fondamentali dell'altro? La legge impone un bilanciamento tra la libertà di gestione delle proprie finanze e il dovere di garantire un'esistenza dignitosa ai familiari. ***Se il desiderio di ridurre le spese si trasforma in un'imposizione, che lede il benessere del coniuge, si rischia di commettere un reato, come nel caso di specie.***

CONCLUSIONI

Insomma, il freddo può essere un nemico per tutti, ma anche per il diritto. Meglio tenere il riscaldamento acceso almeno a livello "legale", per evitare di scaldarsi con una sentenza di condanna!

Oppure, per i più temerari del risparmio estremo, si potrebbe sempre valutare un trasferimento in un igloo... almeno lì il freddo è certificato, ma senza conseguenze penali!

NOTE

[1] Che cosa significa "Decreto penale di condanna"?

Si tratta di un procedimento speciale il cui scopo è quello di saltare sia l'udienza preliminare sia il dibattimento. È disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero quando quest'ultimo ritenga che possa essere applicata esclusivamente una pena pecuniaria anche se in sostituzione di pena detentiva (purché non sia necessario applicare anche una misura di sicurezza). La richiesta del pubblico ministero avviene entro sei mesi dall'iscrizione della notizia nell'apposito registro delle notizie di reato. L'imputato ha la possibilità di opporsi al decreto penale di condanna entro 15 giorni

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

dall'emissione dello stesso richiedendo o il giudizio abbreviato, o l'applicazione della pena o il giudizio immediato. Il giudice dovrà poi valutare se sussistono i requisiti per dichiarare l'opposizione ammissibile, altrimenti il decreto diviene esecutivo. Il legislatore per incentivare l'imputato a non opporsi al decreto penale di condanna ha previsto che il pubblico ministero possa chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale; inoltre il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena. Vi sono ulteriori benefici in quanto: a) non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi, b) non possono essere disposte pene accessorie e può essere applicata solo la confisca obbligatoria, c) non vi sono spese processuali, d) il reato si estingue se entro un congruo termine non vengono commessi delitti o contravvenzioni della stessa indole (nel termine di 5 anni per i delitti e di 2 per le contravvenzioni), e) la condanna non risulta dal casellario giudiziale richiesto dai privati.- (passo tratto da https://www.brocardi.it/dizionario/5546.html)

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati